

D.Lgs. 31-03-1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

Capo IX Turismo

Art. 43. - Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'[articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44. - Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

- a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'[articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
- c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
- d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45. - Conferimento di funzioni alle regioni

1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'[articolo 43](#), non riservate allo Stato ai sensi dell'[articolo 44](#).

Art. 46. - Abrogazioni

1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 3, lettera c\), della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), è abrogato il comma 5 dell'[articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#).
2. Nel comma 6 dell'[articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217](#), è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#):
 - a) al comma 1 dell'[articolo 17-bis](#), aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
 - b) è abrogato l'[articolo 123](#).

4. Sono abrogati gli articoli da [234](#) a [241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#).
5. Nella tabella C, costituente l'[allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407](#), è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
 - a) [legge 15 maggio 1986, n. 192](#);
 - b) [articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149](#), convertito con modificazioni dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#);
 - c) [articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
 - d) [articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217](#).
7. L'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394](#), è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.